

## Convenzione

### tra la Svizzera e il Reich germanico concernente lo spostamento del confine lungo le strade di Neuhausen-Jestetten, Weisweil-Erzingen, Buch-Gottmadingen, Rüdlingen-Lottstetten

Conclusa il 22 settembre 1938

Approvata dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1938<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1939

Entrata in vigore il 13 giugno 1939

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Cancelliere del Reich germanico*

animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d'uguale superficie, hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno designato quali loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovati in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione del confine stabilito coi Trattato del 1° marzo 1839 concernente la modificazione della frontiera tra il Cantone di Sciaffusa e il Granducato di Baden.

#### **Art. 1<sup>3</sup>**

(1) La Svizzera cede al Reich germanico le particelle della superficie totale di 47 a 58 m<sup>2</sup>, indicate nell'elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con punteggiatura sui piani allegati A, B e D (allegato 2).

(2) Il Reich germanico cede alla Svizzera le particelle della superficie totale di 47 a 58 m<sup>2</sup>, indicate nell'elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con tratteggi sui piani allegati A e C (allegato 2).

(3) L'elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 e 2 fanno parte integrante della presente Convenzione.

CS 11 43; FF 1938 II 509 ediz. ted. 513 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 55 423

<sup>3</sup> Gli allegati menzionati in questo articolo non sono stati pubblicati nella RU.

**Art. 2<sup>4</sup>**

I tratti di strada toccati dallo scambio di territori cambiano parimente di proprietario, all'entrata in vigore della Convenzione, in conformità dell'elenco qui allegato (allegato 1).

**Art. 3**

(1) I registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonché tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il catasto alle autorità dell'altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati.

(2) Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia del Reich e il Ministero dell'interno del Reich, a Berlino.

**Art. 4**

Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.

**Art. 5**

Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d'Ufficio<sup>5</sup>, senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.

**Art. 6**

I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le contestazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all'entrata in vigore della presente Convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze.

**Art. 7**

Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente Convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.

**Art. 8**

La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali.

<sup>4</sup> L'allegato menzionato in questo articolo non è stato pubblicato nella RU.

<sup>5</sup> Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.

**Art. 9**

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La Convenzione entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Berna il 22 settembre 1938.

Häusermann

Conrad Roediger

